FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1395 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Tommaso IMPERATO, e della società ASD PRIARUGGIA G. MORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Tommaso IMPERATO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Priaruggia G. Mora, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, in data 22.4.2026 a seguito della gara A.S.D. Priaruggia G. Mora - A.S.D. Borgo Incrociati, valevole per il girone C del campionato Prima Categoria, consentito e comunque non impedito che venisse pubblicato, nella pagina ufficiale del social network Instagram della A.S.D. Priaruggia G. Mora, un post contenente espressioni inappropriate nei confronti del direttore di gara;

  ASD PRIARUGGIA G. MORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Tommaso Imperato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Tommaso IMPERATO,
  - Società ASD PRIARUGGIA G. MORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tommaso Imperato;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Tommaso IMPERATO,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD PRIARUGGIA G. MORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò